

PLAN NAUTICA

Polizza di Assicurazione per i natanti

Edizione ottobre 2008



NOTA INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

AI SENSI DELL'ART. 185 DEL D.LGS. 07.09.2005 N. 209.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con la Sede Legale della Società sita in Italia in Via M. Piaggio 1 - 16122 GENOVA.

La Società **RSA** - Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 22.6.1925 (G.U. del 3.7.1925, n. 152).

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

• Legge Applicabile

L'Impresa applica al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

• Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa:

RSA - Sun Insurance Office Ltd. - Ufficio Reclami - Via Martin Piaggio 1 - 16122 Genova - telefax 010.8330703 - e-mail: ufficio.reclami@it.rsagroup.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel **termine massimo di quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

• Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto (fatta eccezione per il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei natanti)

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono **entro un anno** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C..

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

• Soggetti esclusi dalla Garanzia R.C. Natanti

Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del natante assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di natante concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e dei soggetti indicati al punto 1 nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

• Durata del contratto

Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di cui all'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rinnova tacitamente.

In caso di disdetta, regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma C.C..

• Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato

Nei casi indicati dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante e l'assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'Assicurato per il recupero delle somme pagate. Si segnala in particolare il seguente caso:

- natante condotto da persona in stato di ebbrezza ovvero sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

• Comportamento da tenere in caso di sinistro

In caso di sinistro, ne deve essere dato prontamente avviso all'Impresa, mediante denuncia, effettuata nei termini previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti, indicante tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, estremi delle coperture assicurative degli eventuali altri natanti coinvolti. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro

l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato (art. 1915 C.C. e art. 143 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209).

- **Termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei natanti**

I diritti al risarcimento del danno si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

LE GARANZIE OFFERTE DA PLAN NAUTICA

Sezione A

Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore

Sezione A1

Assicurazione facoltativa della Responsabilità Civile quando il natante è a terra

Sezione B

Assicurazione Incendio - Furto e Rapina

Sezione C

Assicurazione Infortuni del Conducente e dei Trasportati

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Agenzia:

Agenzia di assicurazioni, mediatore di assicurazioni o altro canale distributivo abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza;

Assicurato:

per la garanzia di Responsabilità Civile la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta dall'assicurazione; per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione:

il contratto di assicurazione;

Contraente:

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;

Franchigia:

l'importo del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;

Furto:

il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri;

Impresa:

RSA - Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia;

Incendio:

la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

Indennizzo:

la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro;

Infortunio:

sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la navigazione del natante;

Legge:

Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni private;

Natante:

qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica;

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione;

Premio:

la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;

Rapina:

il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

Risarcimento:

la somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro;

Rischio:

la probabilità che si verifichi il sinistro;

Scoperto:

la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Tariffa:

la tariffa dell'Impresa, approvata ai sensi dell'art. 133 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI A MOTORE

Condizioni generali

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in polizza.

L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private. L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa" i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il Conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente qualificato;
- durante l'esercizio di attività idrosportiva;
- nel caso di natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/92 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in

conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;

- nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione alle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione

dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 5 - Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

Art. 6 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno di assicurazione previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 7 - Adeguamento del premio

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente le indicazioni riguardanti il nuovo premio (esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno di

sinistri nel corso del periodo di osservazione) presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso di variazione in aumento delle condizioni tariffarie precedentemente applicate il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto al successivo art. 14, potrà decidere di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta alla Società.

Le condizioni si intendono accettate con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente contro il rilascio di quietanza e del certificato-contrassegno.

Qualora, viceversa, il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di tariffa proposte, o non manifesti al riguardo alcuna volontà, il presente contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza.

Tuttavia al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto l'Impresa manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Art. 8 - Maggiorazione del premio per sinistrosità

Qualora, nei periodi di osservazione di cui al successivo art. 9, vengano pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% del premio base di tariffa. Tale aumento è applicabile anche nel caso di denuncia

o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persona per i quali l'Impresa abbia provveduto all'appostazione a riserva per il presumibile importo del danno. La sostituzione del natante non interrompe il periodo di osservazione in corso. Resta fermo il disposto dell'art. 7.

Art. 9 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione dell'art. 8 sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 10 - Sostituzione del certificato e contrassegno

Qualora venga richiesta la sostituzione del certificato o del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento dell'eventuale differenza di premio.

Art. 11 - Trasferimento della proprietà del natante

Il trasferimento della proprietà del natante comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il natante alienato, sia reso valido per altro natante di sua proprietà.

a) Nel caso di alienazione del natante assicurato, qualora

l'alienante, previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi al natante alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro natante di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.

- b) Nel caso di trasferimento di proprietà del natante assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente e all'Impresa la quale, previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. **Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.**

Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

È prevista la risoluzione del contratto nel caso in cui non si verifichi la cessione del contratto o la conservazione dello stesso in capo al Contraente; in questo caso l'Impresa restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita, dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Art. 12 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo apposito approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 della Legge, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

Art. 13 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 14 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'art. 7, in mancanza di disdetta, con raccomandata o fax, da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

Resta fermo che, qualora una delle parti abbia inviato disdetta nei termini previsti dal presente articolo, la garanzia cessa di avere effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza del contratto.

Art. 15 - Risoluzione del contratto per furto del natante

L'assicurazione non ha effetto nel caso di navigazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'art. 283 comma l, lettera d) della Legge, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità di pubblica sicurezza. **Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.**

L'Impresa restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al SSN, corrisposta e non usufruita per il

periodo di garanzia residua dal giorno successivo alla denuncia di furto.

Art. 16 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria

(valide soltanto se espressamente richiamate nella scheda di polizza e, per la Cond. E), a condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio)

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi indicati nelle seguenti condizioni aggiuntive è regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione degli artt. 2, secondo comma, e 17, nonché per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge.

A) Natanti adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.**

B) Danni a cose ed animali di terzi

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura seguente:

- € 50 per ogni sinistro per i natanti fino a 200 CV;
- € 150 per ogni sinistro per i natanti di oltre 200 e fino a 300 CV;
- € 250 per ogni sinistro per i natanti di oltre 300 e fino a 500 CV;
- € 500 per ogni sinistro per i natanti di oltre 500 CV.

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

C) Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

D) Estensione dei limiti di Navigazione

I limiti di navigazione di cui all'art. 5 della Sezione A) vengono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

E) Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario (o locatario) assicurato che del Conducente del natante descritto in polizza per i seguenti casi:

- natante guidato da persona non abilitata dalle disposizioni in vigore ad eccezione dei casi in cui il sinistro si verifichi durante l'operatività del provvedimento di sospensione o del ritiro della patente o in cui il Conducente non abbia regolarmente conseguito il rilascio della patente stessa;
- assicurazione della Responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti;

- natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.L. 30/4/92 n. 285 e successive modificazioni.

Qualora il Contraente sia una società (proprietaria o locataria) l'assicurazione non è operante nel caso in cui la società stessa fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Condizioni speciali

(valide soltanto se espressamente richiamate)

A) VINCOLO PER NATANTI LOCATI IN “LEASING”

(ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing).

Premesso che il natante assicurato di proprietà della spettabile Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed iscritto nei Pubblici Registri a suo nome, è stato concesso in “Leasing” al Contraente sino alla scadenza del vincolo, l'Impresa si impegna nei confronti della spettabile Società vincolataria:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della spettabile Società vincolataria;
- b) a comunicare alla spettabile Società vincolataria ogni sinistro

in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di danni al natante assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, del Codice Civile, corrisposto alla spettabile Società vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto natante, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del vincolo e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

B) VINCOLO PER NATANTI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

(ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale).

La presente polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore della spettabile Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze dei Pubblici Registri:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle

- garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della rispettabile Società vincolataria;
- b) a comunicare alla rispettabile Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
 - c) a non pagare, in caso di danni al natante assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della rispettabile Società vincolataria e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la rispettabile Società vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del vincolo e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

SEZIONE A1) ASSICURAZIONE FACOLTATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE QUANDO IL NATANTE È A TERRA

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione - Limiti - Esclusioni

L'assicurazione di cui alla presente Sezione A1) è regolata dalle Condizioni Generali della sezione A) ad eccezione degli artt. 2, secondo comma, e 17. Restano applicabili le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge.

- 1) La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dal natante descritto in polizza in conseguenza:
 - delle operazioni di alaggio, varo e trasporto del natante sulla terraferma;
 - della giacenza a terra del natante nei paesi bagnati dalle acque (marine e interne) per le quali vale l'assicurazione di cui alla Sezione A).
- 2) La garanzia vale fino alla concorrenza dei massimali di Responsabilità Civile verso Terzi indicati negli appositi riquadri della polizza, **ma in ogni caso il limite massimo per i danni a persone terze non potrà superare l'importo di € 155.000,00**

qualunque sia il numero delle persone danneggiate, ed il limite massimo per danni a cose ed animali di terzi non potrà superare l'importo di € 52.000,00, ferma restando la franchigia indicata nelle condizioni aggiuntive di cui alla Sezione A).

Ferme restando le esclusioni dal novero di terzi di cui all'art. 129 della Legge, **sono inoltre esclusi i danni:**

- alle cose di terzi che il Contraente o l'Assicurato detengano a qualsiasi titolo nonché alle cose lasciate a bordo da ospiti o da dipendenti addetti al servizio del natante;
- cagionati al mezzo che effettua il trasporto del natante ed alle cose che si trovano sul mezzo medesimo, sia durante il trasporto sia durante le operazioni di carico e scarico;
- da circolazione provocati dal mezzo che trasporta il natante e provocati da caduta del natante;
- cagionati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o di persone delle quali essi debbano rispondere.

SEZIONE B) ASSICURAZIONE INCENDIO - FURTO E RAPINA

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Art. 19 - Oggetto dell'assicurazione Incendio

L'Impresa garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal natante e motore indicati in polizza, compresi accessori e apparecchiature fissati allo scafo in modo inamovibile, in conseguenza di: incendio, fulmine, esplosione e scoppio di infiammabili di normale dotazione. La garanzia è prestata anche per le pertinenze e dotazioni di sicurezza previste dalle normative vigenti nonché per eventuali altre apparecchiature o strumentazioni inerenti alla navigazione non solidamente fissate allo scafo che siano espressamente indicati in polizza e il cui valore venga compreso nella somma complessivamente assicurata.

L'indennizzo massimo liquidabile per le sopraddette apparecchiature o strumentazioni non potrà superare un importo pari al 20% della somma complessivamente assicurata.

La garanzia è operante solo per le acque per le quali vale l'assicurazione di cui alla Sezione A) e durante la giacenza a terra del natante, nei Paesi bagnati da quelle acque.

Art. 20 - Oggetto dell'assicurazione Furto e Rapina

L'Impresa garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal natante e motore indicati in polizza, compresi accessori e apparecchiature fissati allo scafo in modo inamovibile, in conseguenza di furto e rapina (o pirateria), totali o parziali, consumati o tentati.

La garanzia è prestata, per i soli casi di evento totale di furto e rapina, anche per le pertinenze e dotazioni di sicurezza previste dalle norme vigenti nonché per eventuali altre apparecchiature o strumentazioni inerenti alla navigazione non solidamente fissate allo scafo che siano espressamente indicate in polizza e il cui valore venga compreso nella somma complessivamente assicurata.

L'indennizzo massimo liquidabile per le sopraddette apparecchiature o strumentazioni non potrà superare un importo pari al 20% della somma complessivamente assicurata, fermi restando scoperto e franchigia indicati al successivo art. 21.

L'Impresa indennizza altresì i danni al natante assicurato verificatisi durante la navigazione o giacenza in acqua, successivamente alla consumazione del furto o rapina totali e prima che sia stato ritrovato. Per l'eventuale motore fuoribordo che sia specificato in

polizza, la garanzia è operante a condizione che lo stesso sia fissato allo scafo mediante valido congegno antifurto o sia ricoverato in locale chiuso a chiave.

La garanzia è operante solo per le acque per le quali vale l'assicurazione di cui alla Sezione A) e durante la giacenza a terra del natante, nei Paesi bagnati da quelle acque. Il furto è indennizzabile unicamente qualora venga provato che il natante si trovi in luogo recintato e protetto e che l'autore del furto si sia introdotto dall'esterno mediante effrazione, oppure in altro luogo, in acqua o a terra, purché vengano adottate misure di sicurezza adeguate, quali catene, lucchetti o altri idonei congegni di bloccaggio.

Art. 21 - Scoperto e franchigia

In caso di sinistro furto o rapina l'Impresa corrisponderà all'Assicurato l'85% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 15% rimanente, con un minimo assoluto di € 200,00, a carico dell'Assicurato stesso.

Per "battelli pneumatici a motore" in caso di sinistro furto o rapina, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 25% rimanente, con un minimo assoluto di € 400,00 a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 22 - Esclusioni

L'assicurazione non vale quando vi sia stata appropriazione indebita.

Sono inoltre esclusi:

- i danni derivanti dal trasporto, dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni verificatisi in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, frane, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, caduta di neve, alluvioni, inondazioni ed altre calamità naturali;
- i danni derivanti dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di regate veliche.
- i danni avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazioni militari, requisizioni, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;
- i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- i danni derivanti dal mancato uso del natante o del motore e dal suo deprezzamento;
- i danni subiti dalle parti meccaniche ed elettriche derivanti da usura.

Art. 23 - Valutazione dei danni

In caso di sinistro, per determinare l'ammontare dell'indennizzo si farà riferimento al valore commerciale del natante al momento del sinistro stesso sulla base dei valori medi quali risultino da pubblicazioni specializzate del settore al netto del valore di recupero dell'eventuale relitto in caso di perdita totale.

Si avrà perdita totale quando l'entità del costo di riparazione dei danni sia uguale o superiore al valore commerciale del natante al momento del sinistro. Per i danni parziali si applica al costo dei materiali di nuova fornitura la riduzione per uso e vetustà, avuto riguardo allo stato di conservazione del natante e delle sue parti danneggiate o sottratte. In ogni caso, qualora si abbia ritrovamento prima dell'avvenuto indennizzo, l'Impresa risponderà unicamente dei danni eventualmente sofferti dal natante a titolo di furto parziale. L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che il natante assicurato aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde del danno e delle spese necessarie per diminuirlo, in proporzione della parte suddetta.

Art. 24 - Recupero delle cose rubate o rapinate

In caso di furto o rapina, se le cose rubate o rapinate vengono in

tutto o in parte recuperate, **l'Assicurato deve darne immediato avviso all'Impresa** che, se ha già indennizzato integralmente il danno, a sua discrezionale scelta, potrà ottenere in proprio favore il trasferimento del diritto di proprietà sulle medesime, oppure il rimborso dell'indennizzo pagato per dette cose.

Se l'indennizzo invece è stato solo parziale, il valore delle cose recuperate verrà ripartito in proporzione tra Impresa ed Assicurato con diritto di quest'ultimo di conservare la proprietà restituendo all'Impresa l'indennizzo riscosso.

Nel caso in cui il recupero avvenga prima del pagamento dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose stesse in conseguenza del furto o della rapina, esclusi i danni alle parti meccaniche.

Art. 25 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

Fermo il disposto degli artt. 1907 e 1909 del C.C. la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante due periti nominati rispettivamente uno dall'Impresa e l'altro dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale competente.

I periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 26;
- 2) indagare su circostanza, natura, causa e modalità del sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 26 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve, entro tre giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fare denuncia scritta e circostanziata all'Impresa con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno. L'Assicurato deve fare

quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne abbia notizia. A tale scopo l'Assicurato si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche relative. Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, l'Assicurato non deve provvedere, pena decadenza della garanzia prestata, a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso dell'Impresa, senza avere diritto ad indennità per questo titolo. L'Impresa ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare all'Impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

SEZIONE C) ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE E DEI TRASPORTATI

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza)

L'assicurazione infortuni è stipulata tra le Parti in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Art. 27 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che le persone imbarcate (sia addette alla navigazione, ma non remunerate per tali mansioni, sia trasportate a titolo di cortesia) subiscono a causa dell'uso del natante designato in polizza, dal momento in cui salgono, al momento in cui ne discendono o quando utilizzano il battello di servizio, appartenente al natante descritto in polizza, per portarsi da bordo a terra e viceversa.

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali per conseguenza diretta ed esclusiva abbiano determinato la morte od una invalidità permanente.

Sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia **non di origine morbosa**;

- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

L'assicurazione è prestata anche:

- per gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo **a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva**, a parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile;
- per gli infortuni causati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile.

Art. 28 - Estensione territoriale - Limiti di navigazione

L'assicurazione infortuni è operante solo per le acque (marine e interne) per le quali vale l'assicurazione di cui alla Sezione A).

Art. 29 - Capitali assicurati

L'assicurazione è prestata globalmente a favore del Conducente del natante e dei Trasportati. Le indennità assicurate per ciascuna persona si determinano suddividendo i capitali complessivamente assicurati - risultanti dalla tabella delle combinazioni riportate a pagina 20 - per il numero dei posti del natante, compreso quello

del Conducente, quale risulta, in base alle disposizioni vigenti, dal certificato o dalla licenza di navigazione rilasciata dalla competente Autorità o, qualora non sia prevista la licenza, come indicazione apposta dal Contraente, sul frontespizio di polizza, in base ai dati forniti dalla Casa Costruttrice del natante.

Nel caso in cui al momento del sinistro si trovi sul natante un numero di persone superiore a quello dei posti del natante, i capitali assicurati per ciascuna persona saranno ridotti proporzionalmente.

Qualora si tratti di natante monoposto i capitali complessivamente assicurati risultanti dalla combinazione prescelta si intendono ridotti del 50%. Per le persone di età inferiore ai 12 anni compiuti, tuttavia, i capitali assicurati per casi di morte e di invalidità permanente se superiori, vengono ridotti a € 1.000,00 per caso di morte ed a € 10.000,00 per il caso di invalidità permanente.

CAPITALI COMPLESSIVAMENTE ASSICURATI

Combinazioni	Morte	Invalidità permanente	Spese mediche e di rimpatrio
1	€ 100.000	€ 100.000	-
2	€ 100.000	€ 100.000	€ 2.500
3	€ 150.000	€ 150.000	-
4	€ 150.000	€ 150.000	€ 5.000
5	€ 200.000	€ 200.000	-
6	€ 200.000	€ 200.000	€ 7.500

Art. 30 - Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida in quanto:

- si tratti di natante adibito al diporto o ad uso privato (**escluso il noleggio e la locazione**);
- il trasporto venga effettuato in conformità alle norme vigenti;
- il natante sia condotto da persona di età non superiore agli 80 anni e non inferiore ai 14 compiuti, munita della regolare patente di abilitazione ove prescritta e degli altri requisiti prescritti dalla legge;
- il natante sia in navigazione nei limiti previsti dalla licenza di navigazione.

Inoltre l'assicurazione non è operante per scafi e battelli pneumatici per i quali non siano indicati gli estremi identificativi.

Art. 31 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti all'Assicurato:

- a) dall'uso del natante in occasione della partecipazione a gare e relative prove od allenamenti;
- b) dalla guida del natante quando l'Assicurato non sia munito dell'abilitazione prescritta, se richiesta, dalle disposizioni vigenti (salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo) o sia affetto da infermità riportata successivamente

all'ottenimento dell'abilitazione stessa o che per qualsivoglia causa sia menomato nella sua capacità di guida;

- c) da abuso di alcolici e di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni nonché a seguito di vertigini o di incoscienza da qualunque causa determinati;
- d) da reati dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato stesso;
- e) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, maremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- f) dalla partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie;
- g) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- h) in occasione di trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.

Art. 32 - Limite di età

L'assicurazione non è operante per le persone di età superiore a 80 anni.

Art. 33 - Persone non assicurabili

L'assicurazione non è operante, indipendentemente dalla

concreta valutazione dello stato di salute, per le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS e sindromi ad essa correlate o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi.

Art. 34 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i suoi aventi diritto, devono consentire all'Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 35 - Criteri di indennizzabilità

L'Impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 37 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 36 - Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, **entro due anni dal giorno dell'infortunio.** Tale indennizzo viene liquidato agli eredi dell'Assicurato in parti uguali o, se designati, ai Beneficiari.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per il caso di invalidità permanente. Pertanto, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, l'Impresa corrisponde ai suoi aventi diritto, soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 37 - Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, **entro due anni dal giorno dell'infortunio.**

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva totale, l'Impresa corrisponde l'intera somma assicurata per invalidità permanente.

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertato **secondo i criteri e le percentuali seguenti:**

PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE	destra	sinistra
A. Parte superiore del corpo		
di un occhio	25%	
di ambedue gli occhi	100%	
dell'udito (sordità completa di un orecchio)	10%	
dell'udito (sordità completa bilaterale)	40%	
di un arto superiore	70%	60%
di una mano o un avambraccio	60%	50%
di un pollice	18%	16%
di un indice	14%	12%
di un medio	8%	6%
di un anulare	8%	6%
di un mignolo	12%	10%
di una falange ungueale del pollice	9%	8%
di una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	

B. Parte inferiore del corpo	destro	sinistro
di un arto inferiore al di sopra della metà della coscia	70%	
di un arto inferiore al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%	
di un arto inferiore al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
di un piede	40%	
di ambedue i piedi	100%	
di un alluce	5%	
di un altro dito del piede	1%	
della falange ungueale dell'alluce	2,5%	
di un rene	15%	
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	10%	
ANCHILOSI		
A. Parte superiore del corpo		
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%
B. Parte inferiore del corpo		
dell'anca in posizione favorevole	35%	
del ginocchio in estensione	25%	
della tibio-tarsica ad angolo retto	10%	
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%	
PARALISI COMPLETA		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
del nervo sciatico popliteo esterno		15%

ESITI DI FRATTURA	destro	sinistro
scomposta di una costa amielica somatica con deformazione a cuneo di:		1%
• una vertebra cervicale		12%
• una vertebra dorsale		5%
• 12 ^a dorsale		10%
• una vertebra lombare		10%
del sacro		3%
del coccige con callo deforme		5%
STENOSI NASALE ASSOLUTA		
monolaterale		4%
bilaterale		10%

In caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, in riferimento alle percentuali dei casi sopra riportati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi,

arti o loro parti, comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Nel caso l'infortunio determini menomazioni di uno o più dei segmenti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. L'accertamento del grado di invalidità viene effettuato in Italia.

Art. 38 - Rimborso spese mediche e di rimpatrio

L'Impresa rimborsa, sino alla concorrenza del capitale assicurato a tale titolo, per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato, rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per:

- a) gli onorari dei medici chirurgici;
- b) gli accertamenti diagnostici, le analisi di laboratorio e i relativi tickets;
- c) l'assistenza medica e i medicinali prescritti dal medico curante;
- d) le cure e i trattamenti fisioterapici e rieducativi (**escluse le cure termali**), effettuate nel periodo di ricovero e **sino al 60° giorno successivo a quello di dimissione;**

- e) le rette di degenza, **esclusa ogni spesa di natura alberghiera;**
- f) il trasporto dell'Assicurato dal luogo dell'infortunio all'Istituto di cura.

Limitatamente alle spese di trasporto, ivi comprese le spese di rimpatrio comunque effettuate, l'Impresa rimborserà fino alla concorrenza del 15% del capitale assicurato per questa garanzia.

Sono escluse dall'assicurazione le spese odontoiatriche, quelle necessarie al rilascio delle notule dei medici di parte e quelle necessarie per la stesura delle relazioni medico-peritali.

L'Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a cura ultimata e su **presentazione in originale dei documenti giustificativi, debitamente quietanzati, e della certificazione medica (compresa l'eventuale cartella clinica completa).**

A richiesta dell'Assicurato l'Impresa restituisce i documenti giustificativi previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale dei predetti documenti per ottenere il rimborso, l'Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione di una certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, nella valuta corrente in Italia.

Art. 39 - Modalità di valutazione del danno

Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 35, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso entro un anno, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti,

anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è facoltativa per entrambe le Parti, qualora il Contraente debba essere considerato "consumatore" ai sensi degli artt. 1469-bis e segg. del Codice Civile.

NORME COMUNI ALLE SEZIONI B) E C)

Art. 40 - Alienazione del natante

In caso di alienazione del natante, l'assicurazione cessa con effetto immediato al momento dell'effettivo trapasso di proprietà, indipendentemente dall'espletamento delle pratiche amministrative richieste dalla legge per la pubblicità del trapasso stesso.

Se l'alienazione del natante avviene con contemporanea sostituzione, la garanzia ha valore per il nuovo natante dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata la sostituzione e sono indicate le caratteristiche del nuovo natante, con relativo rilascio da parte dell'Impresa dell'atto di variazione dal quale devono risultare le modificazioni del contratto.

Art. 41 - Assicurazione per conto altrui

L'Assicurazione, quando non è stipulata dal proprietario, si intende stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta.

In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento alla determinazione del danno.

L'accertamento e la determinazione di danni sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennità liquidata ai termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non con l'intervento o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato.

Art. 42 - Inopponibilità all'Impresa degli atti di rilevazione del danno

Le pratiche iniziate dall'Impresa per la rilevazione del danno, la effettuata liquidazione ed il pagamento di risarcimento, non pregiudicano le ragioni dell'Impresa stessa per comunicatorie, decadenza, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 43 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Le parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

Art. 44 - Rinvio

Valgono anche gli articoli 2, escluso secondo comma, 3, 4, 6, 7, 14, 16 e 17 delle Condizioni di cui alla Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile.

Il presente modello n. 1250/3 contenente le condizioni contrattuali costituisce allegato al modello di polizza n. 1249/3 formandone parte integrante.

SOMMARIO

Introduzione

Pag. 3

Definizioni

Pag. 4

Sezione A)

Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore

Condizioni generali

Pag. 6

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Art. 5 - Limiti di navigazione

Art. 6 - Pagamento del premio

Art. 7 - Adeguamento del premio

Art. 8 - Maggiorazione del premio per sinistrosità

Art. 9 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Art. 10 - Sostituzione del certificato e contrassegno

Art. 11 - Trasferimento della proprietà del natante

Art. 12 - Modalità per la denuncia dei sinistri

Art. 13 - Gestione delle vertenze

Art. 14 - Rinnovo del contratto

Art. 15 - Richiesta di risoluzione del contratto per il furto del natante

Art. 16 - Oneri a carico del Contraente

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria

Pag. 10

Condizioni speciali

Pag. 12

Sezione A I)

Assicurazione facoltativa della Responsabilità Civile quando il natante è a terra

Pag. 14

Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione - Limiti - Esclusioni

Sezione B)

Assicurazione Incendio - Furto e Rapina

Pag. 15

Art. 19 - Oggetto dell'assicurazione Incendio

- Art. 20 - Oggetto dell'assicurazione Furto e Rapina
- Art. 21 - Scoperto e franchigia
- Art. 22 - Esclusioni
- Art. 23 - Valutazione dei danni
- Art. 24 - Recupero delle cose rubate o rapinate
- Art. 25 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti
- Art. 26 - Obblighi in caso di sinistro

Sezione C)

Assicurazione Infortuni del Conducente e dei Trasportati

Pag. 19

- Art. 27 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 28 - Estensione territoriale - Limiti di navigazione
- Art. 29 - Capitali assicurati
- Art. 30 - Validità dell'assicurazione
- Art. 31 - Rischi esclusi
- Art. 32 - Limiti di età
- Art. 33 - Persone non assicurabili
- Art. 34 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi
- Art. 35 - Criteri di indennizzabilità
- Art. 36 - Morte
- Art. 37 - Invalidità permanente
- Art. 38 - Rimborso spese mediche e di rimpatrio
- Art. 39 - Modalità di valutazione del danno

Norme comuni alle Sezioni B) e C)

Pag. 26

- Art. 40 - Alienazione del natante
- Art. 41 - Assicurazione per conto altrui
- Art. 42 - Inopponibilità all'Impresa degli atti di rilevazione del danno
- Art. 43 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria
- Art. 44 - Rinvio

Gentile Cliente, in applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sui trattamenti dei Suoi dati personali e sui diritti che Le spettano¹.

I. Trattamenti dei dati personali per finalità assicurative²

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società tratta dati personali che La riguardano - raccolti presso di Lei o presso altri soggetti³ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge⁴ - nel quadro delle finalità assicurative (e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per: valutazione del rischio, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, attività antifrode e di tutela dei propri diritti, ecc.)⁵, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Per quanto attiene ai dati personali comuni si tratta in generale di casi nei quali il trattamento può essere effettuato senza consenso.

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per il trattamento:

- dei Suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi, per eventuali ipotesi diverse dai casi nei quali il trattamento dei dati personali può essere effettuato senza consenso ai sensi dell'art. 24 del Codice;
 - per il trattamento degli eventuali dati sensibili⁶ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati (il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁷ - ad esempio i dati giudiziari - è effettuato, nei limiti strettamente necessari, come previsto dalle relative Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali).
- Inoltre, esclusivamente per le finalità assicurative sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente con la nostra Società, i dati personali ed eventualmente sensibili, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁸. Gli ulteriori consensi che chiediamo riguardano, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni ai soggetti suddetti e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti dei dati personali ed eventualmente sensibili all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti⁹. Precisiamo che senza i dati suddetti e senza il conferimento dei consensi ora indicati, trattandosi di trattamenti obbligatori o

comunque di trattamenti la cui omissione rende impossibile in tutto o in parte l'erogazione, dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, non potremo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o prodotti stessi.

II. Trattamento dei dati personali per finalità di profilazione

La nostra Società intende inoltre effettuare trattamenti dei dati per finalità di profilazione al fine di individuare le Sue necessità, in modo da poter creare offerte personalizzate che Le consentano di effettuare scelte rispondenti alle Sue esigenze assicurative. Le chiediamo quindi di voler esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati per finalità di profilazione.

Inoltre, per le medesime finalità, tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari¹⁰. Il consenso richiesto riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti ed eventuali comunicazioni effettuati da tali soggetti autonomi per dette attività di profilazione che non possano essere svolte se non tramite i soggetti stessi. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto a concederlo non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi.

III. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo inoltre di voler esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e di effettuazione di ricerche di mercato ed indagini statistiche, nonché di svolgimento di attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi (anche per l'invio di comunicazioni commerciali o pubblicitarie al Suo indirizzo), così da consentirci un costante miglioramento dei nostri prodotti e dei nostri standard di servizio, tenendoLa informata sugli sviluppi, ciò con l'obiettivo di soddisfare in maniera sempre più adeguata ed ottimale le Sue esigenze assicurative. Per le medesime finalità, tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano per nostro conto - in Italia o all'estero - come autonomi titolari¹¹ e che collaborano ai trattamenti indicati; il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti per le finalità suddette.

Solo se Lei conferisce apposito ulteriore consenso le attività promozionali suddette potranno essere inoltre svolte anche mediante l'utilizzo della posta elettronica, fax, oppure avvalendosi di sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo MMS, SMS o di altro tipo.

I trattamenti per finalità promozionali potranno essere effettuati, solo se Lei abbia prestato il relativo consenso, anche mediante l'incrocio dei dati ricavabili dall'attività di profilazione e/o utilizzando gli stessi, di cui al punto II della informativa, anche al fine di poter creare e farLe conoscere, con comunicazioni dirette, apposite offerte elaborate tenendo conto delle Sue esigenze su misura per Lei. Precisiamo che tutti i consensi richiesti in questa sezione sono del tutto facoltativi e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi.

IV. Modalità di utilizzo dei dati personali

I dati sono trattati¹² dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie, rispettando le misure minime di sicurezza previste dal Codice, per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti e/o le attività di natura assicurativa sopra indicate, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali e/o di profilazione; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta si sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati dai dipendenti e collaboratori, espressamente nominati, incaricati e/o Responsabili, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa¹³, che operano abitualmente come titolari autonomi, salvo che siano stati designati Responsabili esterni di trattamento; lo stesso possono fare anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. I consensi sopra richiesti comprendono, come precisato, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

V. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati trattati dalla nostra Società e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare,

rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento¹⁴. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso RSA - Sun Insurance Office Ltd. - Ufficio Privacy, Via Martin Piaggio 1, I 6122 Genova, telefono 010.8330333, telefax 010.8330594, e-mail: info.privacy@it.rsagroup.com¹⁵. L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile consultando il sito internet www.rsagroup.it.

NOTE RELATIVE ALL'INFORMATIVA "PRIVACY"

- ¹ Come previsto dall'art. 13 del Codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod.), in prosieguo per brevità "codice".
- ² La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- ³ Ad esempio: contraenti di assicurazioni in cui l'interessato risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati; agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.; soggetti che, per soddisfare le richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).
- ⁴ Ad esempio: ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- ⁵ Per maggiori dettagli v. nota 2.
- ⁶ Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, ossia: "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
- ⁷ Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, ossia: "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale".
- ⁸ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti e broker di assicurazione e di riassicurazione, loro collaboratori e dipendenti e incaricati, nonché produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, SIM; legali; periti; fiduciari; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato);

società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali - per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela - (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari e di rating; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 10);

- altre società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa; ciò anche con riferimento all'attività svolta da ANIA, di concerto con l'Autorità Giudiziana e le Forze dell'Ordine, a tutela dei diritti dell'industria assicurativa e della collettività rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni R.C. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (C.so Venezia, 48 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni R.C. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati R.C. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Convenzione CARD (Piazza S. Babila, 1 - Milano) per la cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema del Risarcimento Diretto ed ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli artt. 141, 148 e 150 del D.Lgs 209/2005 e del DPR N° 254/2006; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c.a.r.l. (Corso Sempione, 39 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser Roma, 14 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione, regola fra le imprese i rapporti economici derivanti dalla liquidazione dei sinistri in regime di Risarcimento Diretto e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortunati

(Via R. Ferruzzi, 38 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle Infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma), ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; V.V.F.F.; V.V.U.U.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.⁹ Vedasi nota 8).

- 10 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene il Titolare (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e società assimilate; assicuratori, coassicuratori; agenti e broker di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, SIM.
- 11 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo ed aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo all'Ufficio indicato in informativa.
- 12 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 13 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).
- 14 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 15 L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli all'Ufficio indicato in informativa. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile alla pagina "Responsabili trattamento dati personali".

Genova

via Martin Piaggio, 1
16122 Genova
tel. 010.8330.1
fax 010.884989

Milano

via del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano
tel. 02.76294.1 r.a.
fax 02.76294321 - 02.76294322

piazza Sant'Angelo, 1
20121 Milano
tel. 02.29003954
fax 02.29005088

Roma

via dei Redentoristi, 9
00186 Roma
tel. 06.68401471 r.a.
fax 06.68892314

Padova

via San Crispino, 82
35129 Padova
tel. 049.8698411 r.a.
fax 049.8071784

Torino

corso Re Umberto, 31
10128 Torino
tel. 011.5617047 - 011.5617057
fax 011.545940

RSA

Sun Insurance Office Ltd.

Rappresentanza Generale e
Direzione per l'Italia

Genova

via Martin Piaggio, 1
16122 Genova
tel. 010.8330.1
fax 010.884989
www.rsagroup.it



RSA marchio di Sun Insurance Office Ltd. - Società di Assicurazioni fondata nel 1710
Sede Legale nel Regno Unito: Sr: Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex
RH12 1XL - Capitale sociale: Lst. 44.400.000 interamente versato
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: 16122 Genova - Via Martin Piaggio, 1
Tel. 010 83301 - Fax 010 884989 - C.P.234 GE
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 22 giugno 1925
(G.U. del 3-7-1925 n. 152) - R.E.A. di Genova n. 74665
Codice Fiscale e Partita IVA 00627150105 - Compagnia di RSA Insurance Group Plc.
Capitale Sociale: Lst. 926.000.000 Interamente versato